# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 758)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOLLIERI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1973

Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'albo

ONOREVOLI SENATORI. — Con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato il 18 giugno 1931, n. 773, e particolarmente con gli articoli 135 e seguenti, si è dato luogo al riconoscimento degli istituti di informazioni, investigazioni e ricerche, con il rilascio di una licenza da parte del prefetto, i cui titolari, oltre ad avere i requisiti indicati all'articolo 134 del citato testo unico, debbono possedere, altresì, una vera e propria idoneità professionale per i servizi che essi si propongono di esercitare, e debbono versare una cauzione per rispondere a tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio stesso, nonchè alle condizioni cui la licenza viene subordinata.

Inoltre, al successivo articolo 136 della legge indicata, il legislatore, nel determinare la qualifica di direttore di istituto di informazioni, investigazioni e ricerche, stabilisce nei suoi confronti degli obblighi, ai quali questi deve sottostare.

Cosicchè, l'istituto di informazioni, investigazioni e ricerche per conto di privati si può considerare un esercizio la cui attività deriva da una autorizzazione specifica di polizia, rilasciata a coloro che, oltre a pos-

sedere la capacità tecnica dei servizi, si obbligano ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della polizia giudiziaria, considerando così l'attività degli istituti di polizia privata, sussidiaria delle forze di polizia e della polizia giudiziaria.

In effetti i titolari degli istituti in esame sono normalmente in grado di rispondere alle esigenze sopra specificate in quanto sono provvisti di adeguato titolo di studio, essendo molti di essi laureati; altri provvisti di licenza media superiore o inferiore; altri ancora provenienti dai quadri direttivi della polizia o dell'Arma dei carabinieri, nei quali corpi hanno percorso lunga ed onorata carriera.

Cosicchè può dirsi che i titolari degli istituti di polizia privata sono elementi bene preparati professionalmente e che svolgono la loro attività sotto il controllo delle autorità di pubblica sicurezza e della Magistratura, per quanto, a quest'ultima, concerne di azione investigativa.

Da quanto sopra è stato detto, chiaramente si evince l'importanza sociale che in questi

ultimi tempi hanno assunto gli istituti di polizia privata, i quali, in ultima analisi, si identificano con la polizia ausiliaria, in quanto la loro opera si svolge nell'interesse della pubblica e privata utilità alle dipendenze delle autorità di Stato, che ne hanno il diretto controllo.

L'istituzione, quindi, di albo professionale riconosciuto dalla legge, mentre da un canto determina la necessaria selezione del personale, conferendo ad esso un maggior prestigio, dall'altro determina una maggiore garanzia per i privati cittadini che si affidano all'opera degli istituti di polizia privata.

Il testo del disegno di legge allegato, e che si ha l'onore di presentare alla vostra approvazione, interessa principalmente la pubblica Amministrazione e vale altresì a rinnovare la proposta di legge indicata con il n. 1296 degli atti della Camera dei deputati, già presentata il 28 aprile 1964 dai deputati Scalia e Sinesio.

Si precisa, infine, che il disegno di legge in esame non comporta nessuna spesa per l'erario.

### DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

### OGGETTO DELLA PROFESSIONE

### Art. 1.

L'attività degli investigatori privati in possesso di autorizzazione rilasciata dalle singole Prefetture della Repubblica viene, a tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificativa avente per oggetto quanto attiene alle investigazioni, informazioni e ricerche, come disciplinato dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 257 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

#### TITOLO II

### TITOLO ED ESERCIZIO PROFESSIONALE

### Art. 2.

Il titolo professionale di investigatore privato spetta a coloro i quali abbiano ottenuto l'autorizzazione come tali, a norma della legislazione vigente.

L'autorizzazione viene concessa a coloro che sono in possesso di laurea in giurisprudenza o di titolo di studio equipollente, a coloro che hanno svolto attività giurisdizionale, a coloro che hanno assolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per almeno dieci anni.

La nomina ad investigatore privato dà diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di investigatore privato.

Sono istituiti due albi professionali (regionale e nazionale).

Il Consiglio dell'albo regionale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più investigatori privati, perchè prestino gratuitamente la loro opera nei casi di investigazioni o ri-

cerche per conto di persone sprovviste di mezzi.

### TITOLO III

### DEL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

### Art. 3.

Nelle sedi di Questura capoluogo di regione è istituito l'albo regionale degli investigatori privati.

L'albo nazionale risulta dall'insieme degli albi regionali. Esso è tenuto a cura del Consiglio nazionale degli investigatori privati e viene da questo depositato presso il Ministero dell'interno.

#### Art. 4.

L'iscrizione all'albo regionale viene effettuata a richiesta degli interessati previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista per l'autorizzazione prefettizia.

### Art. 5.

Gli iscritti all'albo nazionale debbono corrispondere una quota annua necessaria a fronteggiare le spese di istituzione, tenuta ed aggiornamento degli albi professionali. Un regolamento fisserà la misura delle quote e le modalità per la gestione amministrativa.

### Art. 6.

L'iscrizione all'albo vincola l'investigatore privato a non esercitare alcuna altra professione incompatibile con la sua.

### TITOLO IV

### DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

I Consigli regionali

### Art. 7.

Nella sede di ogni città capoluogo di regione è istituito un Consiglio regionale degli

investigatori privati iscritti all'albo regionale.

Ogni Consiglio è formato da tre investigatori privati.

#### Art. 8.

### I Consigli regionali:

- *a*) curano la formazione e la tenuta dell'albo regionale;
- b) vigilano sul comportamento degli iscritti;
- c) danno pareri nei casi di contestazione sorti nella liquidazione degli onorari professionali;
- d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di un investigatore privato iscritto, curano, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato all'investigatore privato defunto o cancellato dall'albo.

#### Art. 9.

I Consigli regionali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive regioni e durano in carica due anni. I componenti sono rieleggibili.

Fa parte di diritto del Consiglio regionale con funzioni di presidente un magistrato designato dal procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale della città capoluogo di regione.

### Art. 10.

Ogni Consiglio regionale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli investigatori privati da proporre al Consiglio nazionale per la redazione del tariffario. Non è consentito che per le prestazioni degli investigatori privati siano comunque praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.

Le eventuali controversie attinenti all'applicazione del tariffario delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio regionale.

### Art. 11.

Il Consiglio regionale, anche su richiesta dell'Autorità di polizia, può adottare nei confronti degli iscritti all'albo i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) la diffida;
- c) la censura;
- d) la sospensione temporanea dall'albo;
- e) la cancellazione dall'albo;
- f) la radiazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio negli accertati casi di incompatibilità di cui all'articolo 6 e nei casi di revoca della autorizzazione prefettizia in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria passata in giudicato.

La radiazione è pronunziata, previa istruttoria e con motivazione, nei confronti di investigatori privati che si rendano colpevoli di grave indisciplina verso l'ordinamento professionale od esercitino la professione in materia da nuocere grandemente al decoro ed al prestigio dell'intera categoria professionale. Contro tali provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio nazionale entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

### Il Consiglio nazionale

### Art. 12.

È costituito, con sede a Roma, il Consiglio nazionale degli investigatori privati. Tale Consiglio è composto da sette membri, nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli regionali.

Fa parte di diritto del Consiglio nazionale il capo della polizia (il quale può delegare un ispettore generale di pubblica sicurezza), con funzioni di presidente.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

### Art. 13.

### Il Consiglio nazionale:

- a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli investigatori privati ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero dell'interno;
- b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli regionali;
- c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'articolo 11;
- d) redige il tariffario per le prestazioni professionali degli investigatori privati sulla base delle proposte dei Consigli regionali;
- e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

### TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 14.

Le norme per l'applicazione della presente legge saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

### Art. 15.

Coloro che all'atto della entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di licenza ottenuta anteriormente, ancorchè in difformità delle norme di cui al primo capoverso dell'articolo 2, mantengono tutti i diritti acquisiti in virtù delle vigenti disposizioni di legge.